

## ► Approvazione bando condizionato di apertura dei termini per la presentazione di domande di sostegno sottomisura 3.1. anno 2021

### Scadenza presentazione domande: 31/08/2021

Nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg. UE 2220/2020, è stato approvato il bando per l'anno 2021 Sottomisura 3.1., la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica stessa.

Il bando è consultabile sul portale della Regione Piemonte nella sezione bandi aperti all'indirizzo di seguito indicato:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-311-partecipazione-regimi-qualita-annualita-2021>

È già aperta la presentazione delle domande di sostegno con scadenza di trasmissione delle stesse attraverso Sistemapiemonte.

Il bando prevede l'introduzione dei costi semplificati per alcune tipologie di regimi di qualità.

Essendo il bando condizionato viene comunque richiesto ai produttori, solo per questo bando di transizione, di disporre come al solito dei preventivi degli organismi di certificazione, come indicato, e tenerli presso la sede aziendale per l'eventuale richiesta da parte del settore competente all'istruttoria in caso di mancata approvazione della modifica PSR.

Infine si ricorda che i produttori che hanno presentato domanda di sostegno ammessa e liquidata dal bando 2016 al bando 2020 hanno raggiunto i cinque anni di ammissibilità previsti dalla sottomisura e quindi non potranno presentare domanda per l'anno 2021 per gli stessi regimi di qualità già oggetto di sostegno.

**Per informazioni contattare gli uffici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026**

## ► Novità sul Superbonus previste dal DL Semplificazioni

il DL Semplificazioni – Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, reca interessanti disposizioni in tema di Superbonus, già in vigore dallo scorso 1° giugno. Con l'articolo 33 si modifica l'articolo 119 del DL 34/20, relativo al Superbonus. Nello specifico:

### Abbattimento delle barriere architettoniche

Viene prevista la possibilità di ottenere la **detrazione fiscale del 110% per l'abbattimento di barriere architettoniche** (esclusivamente come intervento trainato e quindi da realizzarsi congiuntamente ad almeno una misura antisismica). Con questo provvedimento, **la misura è stata allargata anche al Sismabonus**

### Massimali di spesa per i soggetti che erogano servizi socio-sanitari e assistenziali

Per le Organizzazioni non profit o di volontariato e le associazioni di promozione sociale che erogano servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun emolumento e che abbiano la disponibilità (proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito) di immobili rientranti nelle categorie catastali B1, B2 e D42, il limite di spesa ammesso alla detrazione viene calcolato moltiplicando i massimali previsti per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di una unità abitativa ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

### Autorizzazioni e conformità urbanistica

Tutti gli interventi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, escluse demolizione e ricostruzione, vengono considerati interventi di manutenzione straordinaria e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta **CILA**.

Ciò vuol dire che anche gli interventi che secondo la normativa vigente sarebbero classificabili come ristrutturazione edilizia, per esempio il cappotto termico, e richiederebbero quindi la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per il solo accesso al Superbonus vengono "declassati" e trattati come interventi di manutenzione straordinaria che richiedono la sola CILA.

La CILA dovrà contenere le informazioni sul titolo abilitativo, o sul provvedimento di legittimazione, o attestare che l'immobile è antecedente al 1° settembre 1967.

La CILA non dovrà quindi attestare lo stato legittimo dell'immobile e i motivi per cui decade la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale sono:

- mancata presentazione della CILA
- difformità tra gli interventi realizzati e quanto dichiarato nella CILA
- mancanza di alcune delle informazioni che la CILA deve contenere (vedi sopra)
- presenza di attestazioni e asseverazioni infedeli rilasciate dal tecnico abilitato.

Viene chiarito inoltre che **"resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento"** e che **"restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione"**: quindi anche se il Superbonus non richiede lo stato legittimo dell'immobile oggetto dell'intervento, questo non vuol dire che il proprietario dell'immobile non rischi sanzioni civili o penali per difformità e abusi edilizi eventualmente presenti.

**Per informazioni contattare gli uffici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026**